



REGIONE DEL VENETO

**Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A),
Sostegno all'Abitare (So.A.),
Povertà Educativa (P.E.), Fondo Nuove Vulnerabilità
Annualità 2022-2023**



Sommario

1. Disposizioni attuative e criteri di accesso ai destinatari	3
1.1 Obiettivi	3
1.2 Promotori	3
1.3 Partner	3
1.4 Destinatari	4
2. Descrizione degli obiettivi, durata e importi:	5
2.1 R.I.A. di sostegno	5
2.2 R.I.A. di inserimento	5
2.3 Sostegno all'Abitare	6
2.4 Povertà Educativa	7
2.5 Fondo nuove vulnerabilità	8
3. Disposizioni di carattere trasversale	8



1. Disposizioni attuative e criteri di accesso ai destinatari

1.1 Obiettivi

Gli obiettivi delle misure sono riassumibili come di seguito.

- Rispondere alle mutate esigenze e bisogni del territorio, in un'ottica di prevenzione delle situazioni che potrebbero sfociare in condizioni di precarietà, attraverso:
 - la promozione di percorsi di recupero delle capacità residue di inserimento lavorativo e/o la promozione di percorsi socializzanti, in una visione a medio – lungo termine, in favore di persone in condizioni di fragilità, anche con riferimento alla formazione e all'alfabetizzazione digitale, in un'ottica di integrazione e non sovrapposizione con le misure attualmente in corso (es. GOL, POR FSE+ etc.);
 - la promozione di percorsi di sostegno all'abitare e di attivazione nella risoluzione di problematiche legate all'abitare anche in una logica di prevenzione del rischio di sfratto, morosità o vendita all'asta; sostegno al mantenimento o al reperimento di un alloggio;
 - la realizzazione di attività o la sperimentazione di servizi che concorrono a creare un contesto di crescita positivo; prevenire difficoltà che impediscono il pieno sviluppo e benessere dei minori legate in particolare al tema dell'abbandono e dispersione scolastica, della digitalizzazione, del contrasto al cyberbullismo, dell'eventuale didattica a distanza; stimolare l'attivazione del nucleo familiare e garantire un sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita lavorativa/figli;
 - il sostegno a nuclei cosiddetti nuovi vulnerabili, sperimentando dove possibile esempi virtuosi di welfare generativo e di comunità;
- Favorire una gestione integrata delle politiche di risposta a favore di cittadini svantaggiati e consolidare la rete di servizi pubblici attraverso ad esempio sinergie con altre misure regionali (N.A.V.I.G.A.Re, Empori della Solidarietà, STACCO, ecc.), nazionali o locali;
- Sperimentare o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con gli Enti del Terzo Settore.

1.2 Promotori

Il fondo è destinato ai 21 Ambiti Territoriali Sociali. Per la realizzazione della misura, i 21 enti capofila di Ambito collaborano a vario titolo, oltre che con i comuni del loro territorio, con i soggetti istituzionali, tra cui in particolare i Centri per l'Impiego, le agenzie di lavoro accreditate, le agenzie formative, gli Enti del Terzo Settore e altri soggetti impegnati sul tema della marginalità, secondo una logica non assistenzialistica ma che miri a valorizzare la persona e le sue potenzialità. L'ente capofila si avvale di diversi strumenti già messi in atto nel territorio, ad esempio, i tavoli di concertazione (in cui partecipano oltre ai soggetti sopra richiamati anche altri enti), o il N.O.A. e agisce in sinergia con progetti a livello locale/regionale e all'interno del contesto del Piano di Zona.

1.3 Partner

L'esecuzione delle attività presuppone una rete di partenariato, rappresentativa delle diverse realtà locali, per la messa a punto dei progetti personalizzati al fine di accompagnare il beneficiario verso la risoluzione o l'uscita dallo stato di disagio che lo caratterizza.



Si incentivano ad esempio forme di co-progettazione/co-programmazione con gli enti del Terzo Settore, o bandi pubblici per l'individuazione in graduatoria di una lista di partner da cui attingere per le diverse funzioni, anche in condivisione con altre misure di carattere sociale (ad es. Progetti Utili alla Collettività "PUC").

I comuni favoriscono la collaborazione per l'esecuzione delle misure con gli Enti del Terzo Settore e del privato sociale inclusi gli enti religiosi, imprese profit, istituzioni scolastiche, il mercato immobiliare e le associazioni di categoria riferite alle diverse realtà produttive presenti nel territorio, partecipando alla costruzione di una rete e al coordinamento del programma, contribuendo inoltre ad attivare processi di sensibilizzazione nelle realtà locali.

Il patto/progetto personalizzato fra il beneficiario, il Comune e l'eventuale Ente terzo in cui il beneficiario verrà inserito, diventa lo strumento operativo di riferimento, prevedendo inoltre una forma di tutoraggio interno per verificarne l'andamento ed evitare il più possibile la fuoriuscita dal progetto.

Gli Enti del Terzo Settore e del privato sociale diventano, tramite i volontari e gli operatori dislocati nel territorio, "antenne" per l'emersione e l'aggancio di casi non conosciuti dal servizio sociale ma che sono in situazione di disagio (es. anziani soli in casa o persone difficilmente raggiungibili dagli sportelli dell'assistenza sociale).

1.4 Destinatari

L'accesso è subordinato alla residenza nel comune in cui la persona o il nucleo familiare sono presi in carico da parte del servizio sociale professionale e all'adesione ad un progetto personalizzato. L'accesso alle misure è disgiunto da eventuali criteri economici (ISEE) salvo disposizioni comunali. Si precisa inoltre che con riferimento al criterio della residenza, fanno eccezione i minori stranieri non accompagnati, le vittime di tratta, le persone senza dimora deve trattarsi di situazioni di gravi marginalità già inserite in un percorso di inclusione sociale e che non trovino adeguate risposte attraverso i fondi appositamente dedicati.

Si precisa che per il So.A. è competente il Comune in cui la famiglia è residente e per la P.E. ci si riferisce a nuclei familiari al cui interno sono presenti minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni.

Inoltre, i beneficiari di cui sopra dovranno trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- persone con condizione di disabilità riconosciuta (persone con disabilità psico-fisica ai sensi della L. n. 68/99);
- persone con certificazione dei servizi specialistici (persone con patologie certificate da servizi pubblici che richiedono lunghi percorsi riabilitativi o di recupero);
- minori in situazioni di disagio sociale;
- giovani NEET (not in education employment or training);
- donne vittime di violenza domestica/familiare;
- genitori/coniugi separati che escono dal nucleo familiare;
- persone senza dimora;
- vittime di tratta;
- minori stranieri non accompagnati;
- nuclei familiari che risentono a livello economico-lavorativo delle conseguenze derivanti dal COVID-19, ovvero coloro che stanno subendo gli effetti dei rincari sul costo dell'energia e dei beni di prima necessità;
- anziani over 65
- nuclei familiari in condizioni di emarginazione e/o vulnerabilità per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Per quanto riguarda il Fondo Nuove Vulnerabilità si tratta di persone e famiglie prese in carico e che rientrano nelle nuove vulnerabilità, ovvero persone in situazioni di fragilità a causa di un evento imprevisto che la vita può determinare (ad esempio: una malattia, una morte improvvisa, una separazione, una pandemia, etc.).



2. Descrizione degli obiettivi, durata e importi:

2.1 R.I.A. di sostegno

La progettualità mira a favorire la socializzazione o risocializzazione della persona che comunque dimostri la volontà di impegnarsi in un percorso di attivazione. Può prevedere:

1. l'inserimento in realtà pubbliche o private (Enti del Terzo Settore profit e non profit, istituzioni scolastiche, enti religiosi, sindacati, associazioni di categoria, associazioni non iscritte al RUNTS, etc.) con mansioni di carattere generico e non in sostituzione delle attività lavorative vere e proprie (ad esempio: gestione del verde, pulizia, segreteria generica, accompagnamento, etc.) per un minimo di 20 ore mensili fino ad un massimo di 60 ore mensili. E' possibile inoltre prevedere l'inserimento nelle realtà elencate anche al di fuori del comune di residenza del beneficiario. Non è necessario che il beneficiario sia inquadrato come socio volontario;
2. una presa in carico "leggera", senza necessità di inserimenti nelle situazioni più complesse e a rischio fallimento, che preveda la condivisione di obiettivi minimi con la persona. In questi casi il progetto individualizzato, concordato fra il servizio sociale e il cittadino, dovrà contenere obiettivi chiari da raggiungere attraverso l'individuazione di attività concrete e verificabili.

Per questa tipologia di beneficiari si prevede l'erogazione di un contributo economico per un massimo di 6 mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi o più, in base alla valutazione dell'assistente sociale competente.

Il contributo mensile destinato interamente al beneficiario non dovrà superare un importo pari a Euro 400,00 (vengono escluse da questo conteggio le spese accessorie).

2.2 R.I.A. di inserimento

La finalità della progettualità mira al superamento della situazione di disagio attraverso un progetto personalizzato di attivazione formativa e occupazionale.

Per questa tipologia di beneficiari si prevede l'erogazione di un contributo economico della durata massima di 12 mesi, corrispondente alla durata del progetto individualizzato.

Il progetto può prevedere:

1. percorsi di formazione, che possono comprendere l'orientamento lavorativo con la frequenza a corsi di formazione/aggiornamento di vario tipo, corsi professionalizzanti, borse di studio, riqualificazione e aggiornamenti lavorativi (anche per persone uscite dal contesto lavorativo che necessitano di rientrare, incluso il conseguimento di particolari abilitazioni e puntando inoltre sull'alfabetizzazione digitale). Fra le tipologie di corsi di formazione attivabili sono eleggibili ad esempio: corsi per la patente, carrellisti, corsi di CQC o corsi OSS, corsi per assistenti familiari, qualsiasi altro corso che la persona vorrebbe intraprendere sulla base delle sue propensioni personali purché condiviso con l'assistente sociale di riferimento;
2. percorsi di inserimento in un tirocinio lavorativo reperito nel contesto locale tramite l'attivazione della rete. L'obiettivo è il superamento di una situazione critica e la condivisione di un progetto che miri all'inserimento o reinserimento lavorativo. E' auspicabile che l'inserimento in un tirocinio sia anticipato da percorsi di formazione adeguata.

E' possibile attivare anche solo uno dei due punti elencati. Il contributo assegnato al beneficiario può arrivare sino ad un importo massimo mensile pari a Euro 800,00 comprensivo di tutte le spese.



I corsi di formazione e i tirocini potranno essere svolti in modalità a distanza, ove previsto. Nel caso di attivazione di tirocinio a distanza, il contributo assegnato al beneficiario può arrivare a un importo massimo mensile di Euro 600,00 anziché Euro 800,00. Fanno parte delle spese ammissibili anche l'acquisto del materiale necessario alla frequenza del corso stesso.

Ai tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, si applicano le disposizioni regionali di cui alla DGR 1816 del 07.11.2017 e sue successive modifiche, disponendo che i soggetti beneficiari del R.I.A. di inserimento rientrino nelle seguenti categorie di cui all'art.1 dell'Allegato A della citata delibera:

- "tirocini formativi e di orientamento" di cui al punto 5;
- "tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo" di cui al punto 6;
- "lavoratori a rischio di disoccupazione" di cui al punto 10;
- "soggetti in condizione di svantaggio" di cui al punto 12;
- "categorie particolari di persone svantaggiate" di cui al punto 13,
- "studente" di cui al punto 16.

A ciò conseguono le seguenti espresse deroghe:

- limiti numerici (art.5 comma 6, punto 2 della DGR n. 1816/2017): per i tirocini attivati nell'ambito della presente delibera vanno osservati i seguenti limiti numerici da parte dei soggetti ospitanti:
 - liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
 - da 1 a 5 dipendenti 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
 - da 6 a 20 dipendenti 2 tirocinanti +2 tirocinanti R.I.A.;
 - da 21 dipendenti ed oltre, 10% tirocinanti + 10% tirocinanti R.I.A.;
 - durata (art.7, comma 2, lettera b della DGR n. 1816/2017): fino a 9 mesi
 - ripetibilità (art. 8 della DGR 1816/2017): si deroga al limite della ripetibilità di cui all'art. 8 della DGR n. 1816/2017;
 - progetto formativo (art.12, comma 5 della DGR 1816/2017): è consentita l'attivazione di tirocini che prevedano lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti generici;
 - indennità di partecipazione: (art. 14, comma 9 della DGR n. 1816/2017) è consentito di derogare all'obbligo di corresponsione dell'indennità prevista dalla norma regionale, quando il tirocinio rientri all'interno del periodo in cui si sviluppa il progetto personalizzato, per il quale è già assicurata l'erogazione del contributo economico previsto per il R.I.A. di inserimento.

Il contributo deve essere commisurato, così come prevede la DGR n. 1816/2017, alle ore effettivamente svolte. Sono inoltre riconosciute le spese di tutoraggio e accompagnamento del beneficiario da parte degli enti ospitanti, che mettono in campo azioni di supporto con proprio personale.

2.3 Sostegno all'Abitare

La progettualità mira a supportare il nucleo familiare in uno stato di precarietà abitativa con riferimento alla prima casa di abitazione, finalizzata all'inclusione sociale anche attraverso un'attività di accompagnamento. Dato il perdurare della situazione di crisi nel territorio, dovuta all'aumento dei prezzi di consumo, dei beni di prima necessità e del caro bollette, che sta colpendo moltissime famiglie, le progettualità si intendono



ammissibili, per quanto riguarda le sole spese condominiali e le utenze/bollette, anche per l'edilizia residenziale pubblica.

Sono inclusi i seguenti interventi:

- situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione;
- situazioni di nuclei proprietari di alloggio, gravato da mutuo, che documentino di non averne onorato il pagamento. Nel caso di perdita di lavoro, la causa deve essere involontaria;
- situazioni in cui viene documentato un arretrato delle spese condominiali, che producono atto di sollecito da parte dell'amministratore o del proprietario dell'immobile;
- sostegno nel pagamento di depositi cauzionali (inclusa la provvigione dell'agenzia immobiliare) per nuovi alloggi, anche a titolo di rimborso a fronte di rendicontazione;
- anticipo di mensilità di affitto/mutuo/spese condominiali nel caso di difficoltà economica sopraggiunta improvvisamente;
- spese per lavori di piccola manutenzione;
- pagamento di utenze o bollette, con priorità ai nuclei familiari che non beneficiano già del bonus sociale per lo sconto in bolletta o di altri bonus;
- costruzione della rete per l'attivazione nel territorio di interventi congiunti per il sostegno all'abitare (agenzie immobiliari, Terzo Settore, cooperative, social housing o co-housing ecc...). In questa voce è possibile anche inserire spese relative a sistemazioni di emergenza di durata temporanea, per prevenire situazioni che potrebbero sfociare nella marginalità estrema: si tratta per esempio di alloggi temporanei presso B&B, piccole pensioni e simili, etc...
- affiancamento di personale socio-educativo ad esempio per accompagnamento alla ricerca di alloggio, sostegno per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, orientamento alle politiche attive per il lavoro, formazione per la gestione del budget familiare, educazione al risparmio/educazione finanziaria, eventuale accesso a servizi specialistici nel caso di dipendenze anche dal gioco d'azzardo patologico.

Per ogni utente/nucleo familiare è previsto un contributo massimo pari a Euro 3.000,00 che può essere erogato in un'unica soluzione o a tranches mensili, nelle modalità concordate all'interno del progetto personalizzato che può avere varia durata.

2.4 Povertà Educativa

I comuni possono scegliere fra due tipologie di interventi a sostegno della genitorialità che qui di seguito vengono elencati a titolo esemplificativo:

1. spese di vario tipo, ad esempio pagamento di:
 - ludoteca;
 - integrazioni di rette di vario tipo (mensa, scuola etc);
 - gite scolastiche;
 - centri estivi;
 - dopo-scuola;
 - sport;
 - attività/laboratori culturali incluso materiale didattico/cancelleria;
 - pet therapy;
 - mediazione culturale;
 - sostegno didattico a distanza/ripetizioni scolastiche, dispositivi digitali e di connessioni;
2. sperimentazione/consolidamento di interventi ad integrazione di progettualità già in essere che possono interessare una delle seguenti aree:
 - a. Attività educative domiciliari e territoriali;
 - b. Attività educative diurne;
 - c. Attività educative di collaborazione e integrazione con la scuola.



Si tratta di interventi che potranno avere anche un carattere innovativo e utilizzare la modalità del lavoro di rete. Tali attività potranno, a seconda dei casi, avere una dimensione sovra comunale se rispondono a bisogni trasversali a più comuni.

E' possibile svolgere entrambe le tipologie di intervento a seconda della necessità del territorio.

2.5 Fondo nuove vulnerabilità

L'intervento consiste in un contributo economico che può essere integrato con i fondi emergenziali a disposizione dei Comuni. Possono essere individuate, come rimborsabili, diverse tipologie di spesa se ritenute rilevanti dai servizi sociali.

La stipula del patto/progetto personalizzato, che condiziona l'erogazione del contributo di cui sopra, può prevedere l'attivazione del beneficiario secondo le proprie possibilità/disponibilità in forme di welfare generativo, attraverso modalità di aiuto/volontariato, anche occasionali, nel proprio territorio. In tal senso è ipotizzabile in caso anche il coinvolgimento del CSV territoriale, oppure l'istituzione di un albo comunale/di Ambito di volontari, istituito presso il comune che contenga l'elenco dei beneficiari disponibili e che possa funzionare da catalizzatore di tutte le esperienze nel territorio.

L'importo massimo erogabile a ciascun nucleo familiare deve corrispondere a un minimo garantito per poter permettere al nucleo familiare una condizione di vita dignitosa. I servizi sociali valutano l'attribuzione della misura, tenendo conto di eventuali altri contributi per un massimo di 2.400,00 euro, che possono essere erogati in un'unica soluzione o in tranches mensili. La progettualità e, quindi, l'erogazione del contributo non deve essere superiore a 6 mesi.

3. Disposizioni di carattere trasversale

Gli enti competenti nella predisposizione dei progetti personalizzati tengono conto della complementarità delle azioni sopra descritte con altre misure tra cui il Reddito di Cittadinanza (RdC) e a livello regionale con gli interventi quali, per esempio, il progetto della Rete degli Empori della Solidarietà, il progetto DOM. Veneto. Modello di Housing First Regione del Veneto, il progetto N.A.V.I.G.A.Re per le vittime di tratta e gli interventi dell'area della Formazione e del Lavoro tra cui il Programma nazionale per la Garanzia e l'Occupabilità dei Lavoratori (GOL) – PAR GOL, con particolare riferimento al percorso 4 – Lavoro e Inclusione.

Con riferimento al Reddito di Cittadinanza, si sottolinea, come nelle precedenti annualità, che le due misure sono compatibili, ma la priorità nella selezione dei beneficiari delle misure oggetto della presente delibera verrà data a coloro che non ne beneficiano o che ne beneficiano in misura ridotta.

E' possibile per un beneficiario R.I.A./So.A./P.E./Fondo nuove vulnerabilità accedere alle misure anche in più annualità previa valutazione positiva da parte del servizio sociale comunale, ferma restando la non dipendenza dal contributo straordinario assegnato. (Per annualità si fa riferimento al finanziamento previsto dalla DGR e non all'anno solare).

Al fine di sostenere le persone nelle varie progettualità elencate, gli ATS potranno imputare come spesa ammissibile il pagamento di personale socio-educativo, con funzioni di tutoraggio/monitoraggio e supervisione, che supporti suddette persone nei vari inserimenti (sociale, lavorativo, abitativo etc.) ai fini della buona riuscita dei progetti.

